

678.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Vicenda giudiziaria di una dipendente della base USAF di Aviano)	7
Missioni valedoli nella seduta del 22 febbraio 2000	3	(Sezione 3 – Accesso al patrocinio gratuito per gli esponenti di organizzazioni mafiose)	8
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Prospettive comunitarie di integrazione nel settore della giustizia)	8
Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	4	(Sezione 5 – Assunzione dei candidati giudicati idonei al concorso di assistente giudiziario)	9
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 6 – Criteri di economicità nella gestione del sistema radiotelevisivo pubblico) .	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 7 – Politica del personale nelle Poste Spa)	10
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 8 – Politica tariffaria della Telecom in seguito alla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione)	10
Nomine ministeriali (Comunicazione)	5	Proposta di legge n. 5736	13
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5	(Sezione 1 – Articolo unico)	13
Atti di controllo e di indirizzo	5	Progetti di legge nn. 259-599-734-833-896-1170-1363-1938-ter-2207-bis-2208-2696-2838-3385-3685-3871-4624-5287-B	14
Interpellanze e interrogazioni	6	(Sezione 1 – Articolo 9)	14
(Sezione 1 – Eventuali irregolarità nell'ambito di un procedimento penale a carico del signor Mastroglia)	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Articolo 21)	15	proposte di legge nn. 658-1657-1856-2717-2857-2935-2978-3329-4107-4320-4516-4714-5748-6125-6148-6182-6187-6326	17
(Sezione 3 – Ordini del giorno)	15	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	17
Progetti di legge S. 50-282-358-1181-1386-2793-ter-2598-3060 (approvati in un testo unificato dal Senato) n. 6249 ed abbinate		(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	24
		(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	27

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 22 febbraio 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Caveri, Cimadoro, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Olivieri, Olivo, Pezzoli, Pezzoni, Petrini, Polenta, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Rodeghiero, Savarese, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Olivieri, Olivo, Ostillio, Pezzoli, Pezzoni, Petrini, Polenta, Ranieri, Rebuffa, Ricciotti, Rivera, Rodeghiero, Savarese, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazioni di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CAVALIERE ed altri: « Modifiche all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

in materia di partecipazione delle regioni e degli enti locali alle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo » (6737) *Parere della III Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TREMAGLIA ed altri: « Disposizioni in materia di voto per corrispondenza degli italiani all'estero in occasione delle consultazioni referendarie » (6754) *Parere delle Commissioni II, III e V;*

II Commissione (Giustizia):

STUCCHI e FROSIO RONCALLI: « Norme in materia di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico » (6750) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VI Commissione (Finanze):

COLLAVINI e SCALTRITTI: « Disposizioni per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa » (6733) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO: « Norme in materia di detenzione, commercializzazione e pubblicità ingannevole di mezzi di caccia illeciti per la prevenzione del "bracconaggio tecnologico" » (6730) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni approvate nella sessione dal 17 al 21 gennaio 2000. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« sul Libro bianco della Commissione sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE » (doc. XII, n. 440): *alla X Commissione;*

« una risoluzione del Parlamento europeo sulle recenti tempeste in Europa » (doc XII, n. 441): *alla VIII Commissione;*

« una risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte pescherecce alla fine del 1997 » (doc. XII, n. 442): *alla XIII Commissione;*

« sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina » (doc. XII, n. 443): *alla III Commissione.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — ufficio sezioni riunite in sede referente servizio relazioni al Parlamento — con lettera in data 18 febbraio 2000 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la deliberazione in data 10 febbraio 2000 in merito al referto di quantificazione dei costi quantificati, nei sensi e con le raccomandazioni ivi espresse, sottesi all'ipotesi di accordo sulla sequenza contrattuale prevista dall'articolo 44 del contratto collettivo nazio-

nale di lavoro del 26 maggio 1999 relativo al personale del comparto della scuola per l'anno 1998-2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro per le politiche agricole e forestali.

Il ministro per le politiche agricole e forestali, con lettera del 2 febbraio 2000, ha trasmesso una norma relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea FERRARI ed altri n. 9/5459/11, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 gennaio 1999, concernente la revisione dei controlli e della vigilanza sull'uso delle denominazioni di origine protette.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Il ministro per le politiche agricole e forestali, con lettera del 4 febbraio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza all'ordine del giorno in Assemblea SCARPA BONAZZA BUORA ed altri n. 9/6191/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 luglio 1999, concernente misure di indennizzo per alcuni settori economici danneggiati dal fermo bellico della pesca nel mare Adriatico.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con let-

tera del 17 febbraio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea Eduardo BRUNO n. 9/5507/15, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 settembre 1999, concernente le modalità di trasferimento dei contributi erariali a favore degli enti locali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 18 febbraio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 3 febbraio 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il presidente dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in

data 7 febbraio 2000, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, della attribuzione di incarichi di direzione di livello dirigenziale generale al dottor Lucio BRANDI, per il servizio ispettivo, al dottor Emilio PASCALE, per la segreteria tecnica e alla dottoressa Valeria OLIVIERI, per l'osservatorio dei lavori pubblici.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle Commissioni I e VIII.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2000, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 marzo 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Eventuali irregolarità nell'ambito di un procedimento penale a carico del signor Mastroglià)

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

il signor Angelo Mastroglià è stato arrestato il giorno 26 dicembre 1998 con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta;

il Mastroglià aveva invano richiesto di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero nei sei mesi precedenti l'ordinanza di custodia cautelare, emessa in data 9 dicembre 1998;

l'arresto del Mastroglià è stato motivato dalle dichiarazioni di un detenuto, tale Dell'Angelo Liberato, che aveva sempre esplicitamente escluso ogni sua diretta partecipazione a colloqui intervenuti fra il Mastroglià e il co-indagato Antonio Meluzio;

queste affermazioni, chiarissime nei verbali dell'interrogatorio del detenuto Dell'Angelo, sono state letteralmente stravolte dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari che hanno motivato l'arresto proprio con le dichiarazioni rese da Dell'Angelo Liberato, che avrebbe detto di essere a conoscenza di incontri in cui il Meluzio ed il Mastroglià pianificavano e programmavano le attività delittuose;

in data 8 gennaio 1999 il tribunale del riesame annullava l'ordinanza di custodia cautelare e ordinava la scarcerazione del Mastroglià, depositando il provvedimento alle ore 14.08, ma alle ore 14,30 il pubblico ministero avanzava una nuova richiesta di custodia cautelare per gli stessi motivi e alle ore 15,00 un nuovo giudice per le indagini preliminari, sebbene investito *ex novo* dell'intera vicenda (in quanto assente il titolare dell'inchiesta) ha emesso un nuovo ordine di custodia cautelare con la conseguenza che alle ore 17,05 l'ufficio matricola del carcere notificava prima il nuovo ordine di custodia cautelare e poi l'ordine di scarcerazione con il conseguente risultato di rendere inefficace il provvedimento di scarcerazione;

il tribunale del riesame nel successivo riesame tenutosi il 29 gennaio 1999 ha poi concesso gli arresti domiciliari, sostenendo che le dichiarazioni del Dell'Angelo, anche se imprecise e con talune inesattezze, erano fonte privilegiata di prova —:

se nei tempi e nei modi dei fatti esposti non rilevi gravi anomalie, essendo il presupposto della carcerazione cautelare del Mastroglià costruito su una palese e macroscopica manipolazione delle dichiarazioni di un detenuto che aveva escluso nell'interrogatorio ogni conoscenza diretta o indiretta dei fatti contestati e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare.

(2-01715)

« Giovanardi ».

(18 marzo 1999).

(Sezione 2 - Vicenda giudiziaria di una dipendente della base USAF di Aviano)

B) Interrogazione:

RIVOLTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 19 giugno 1986 fu notificata ai signori Cao Clelia, Toffoli Giuseppe e Ruggiero Annamaria, dipendenti della base Usaf di Aviano, una comunicazione giudiziaria in cui i sopraddetti erano informati di un procedimento a loro carico per il reato di collusione con le ditte appaltatrici (articolo 640 del codice penale);

in data 7 febbraio 1987 la signora Cao Clelia inviò alla pretura di Pordenone una dichiarazione nella quale rinunciava ai benefici concessi dall'amnistia in seguito sopraggiunta che avrebbe provocato l'archiviazione del procedimento, dichiarando altresì di essere pronta a fornire « inequivoci chiarimenti » sulla sua innocenza;

il 17 giugno 1987 il pretore di Pordenone, dottor Gaetano Appierto, pronunciò una sentenza al riguardo in cui assolveva la signora Cao Clelia « perché i fatti non sussistono », e in una successiva sentenza del 27 giugno 1988 dichiarò nullo il licenziamento della signora Cao Clelia, condannando il Governo degli Stati Uniti d'America al risarcimento dei danni pari a 5 mensilità;

un nuovo ricorso opposto il 2 maggio 1991 dalla signora Cao Clelia contro il Governo degli Stati Uniti si concluse con la sentenza del 17 febbraio 1992, che disponeva la sua reintegrazione nel posto di lavoro con la corresponsione delle retribuzioni che le spettavano fino alla data del reintegro;

la sentenza del pretore fu impugnata dal Governo degli Stati Uniti che riuscì ad ottenere l'annullamento del reintegro della signora Cao Clelia;

il contraddittorio tra il Governo degli Stati Uniti e la signora Cao continuò a colpi di carta bollata, con la sentenza finale della Corte di cassazione (sezione lavoro) del 13 febbraio 1996, che negò alla signora Cao il reintegro nel posto di lavoro e conseguentemente la corresponsione delle retribuzioni arretrate, a causa di errori formali avvenuti nel corso della procedura processuale e senza entrare nel merito dei presunti tali o ragioni obiettive della signora Cao;

in una lettera del 9 settembre 1997 la signora Mildred McGinnis, superiore della signora Cao Clelia all'epoca in cui era impiegata alla base Usaf di Aviano, scrisse al generale Timothy A. Peppe, comandante della base di Aviano, a cui illustrò il caso della signora Cao, citando gravissime violazioni perpetrate da ufficiali americani della base nei confronti della signora Cao;

nel corso di colloqui privati numerosi funzionari pubblici americani ed ufficiali dell'esercito americano in servizio in Italia avrebbero riconosciuto che la signora Cao Clelia è stata oggetto di provvedimenti ingiusti in rapporto alla sua condotta presso la base Usaf di Aviano;

risulta all'interrogante che un intervento diretto del segretario della Cisl D'Antoni presso il generale Peppe non abbia avuto alcun effetto;

la stessa pretura di Pordenone è stata investita in questi giorni del caso dei capitani Joseph Schweitzer e Richard Ashby, responsabili della morte di venti persone nel noto incidente del Cermis del 3 febbraio 1998, i quali capitani hanno chiesto ai media italiani il risarcimento dei danni per aver « leso la loro immagine » —:

se i Ministri interrogati ritengano plausibile che si possano commettere da parte di militari stranieri atti simili a quelli citati dalla signora Mildred McGinnis nei confronti di un cittadino italiano, sul territorio italiano e sotto la protezione della giustizia italiana;

che cosa intendano fare i Ministri interrogati nei riguardi del diritto della

signora Cao Clelia ad essere non solo reintegrata nel posto di lavoro, ma anche completamente risarcita del danno che ha subito in termini morali ed economici;

come sia possibile che il Governo italiano si dia tanto da fare per risolvere situazioni intricatissime di italiani all'estero, peraltro rei confessi e non pentiti del reato commesso, e non riesca a risolvere il caso qui sottolineato, di un cittadino italiano innocente, punito per un reato mai commesso, e sottoposto da tredici anni ad una condizione di ingiusta colpevolizzazione da parte di un organo straniero.
(3-04298)

(23 settembre 1999).

(Sezione 3 - Accesso al patrocinio gratuito per gli esponenti di organizzazioni mafiose)

C) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le organizzazioni mafiose pare abbiano trovato una nuova modalità per irridere lo Stato, utilizzando la normativa che prevede per il pagamento delle parcelle ai difensori, l'accesso al gratuito patrocinio per gli imputati che godono di un reddito non superiore a undici milioni di lire annue;

i « boss » delle organizzazioni criminali che infestano il Paese sono, per definizione nullatenenti, evidentemente al fine di scongiurare il pericolo del sequestro e della confisca dei loro beni;

è sufficiente un'autocertificazione per consentire ai massimi esponenti delle organizzazioni criminali di presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio, cui seguono controlli sul patrimonio solitamente con esito negativo;

appare quanto mai urgente intervenire al fine di far cessare lo scandalo

della liquidazione delle parcelle sul presupposto — che tutti sanno non rispondente a verità — della indigenza di tali imputati eccellenti —:

quali urgenti misure legislative il Governo abbia in animo di varare per far fine all'indecente situazione che vede lo Stato pagare gli avvocati a criminali multimiliardari in condizioni di formale « povertà ».
(3-04367)

(5 ottobre 1999).

(Sezione 4 - Prospettive comunitarie di integrazione nel settore della giustizia)

D) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

durante il vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo europei tenutosi recentemente a Tampere, in Finlandia, fra le varie questioni all'ordine del giorno è stato posto il problema relativo alla creazione di una vera e propria Europol dei giudici, composta da un magistrato per ogni paese europeo, con il compito di condurre indagini su crimini internazionali di particolare gravità;

si tratta, in buona sostanza, di avviare una collaborazione a livello europeo nel settore della giustizia, per promuovere politiche comuni per l'asilo e l'immigrazione, per la lotta alla criminalità e per la cooperazione giudiziaria, anche mediante la creazione di un organismo inquirente europeo;

pur essendo agevole il comprendere le numerose difficoltà che ancora si frappongono al raggiungimento di un obiettivo di tal genere, appare assolutamente indispensabile accelerare il processo di integrazione europea in tema di giustizia —:

quali siano, attualmente, le difficoltà che oggettivamente si frappongono al varo di una politica europea della giustizia e quali consultazioni siano previste per ac-

celerare i tempi delle cooperazioni in un settore così delicato ed importante.

(3-04472)

(20 ottobre 1999).

(Sezione 5 - Assunzione dei candidati giudicati idonei al concorso di assistente giudiziario)

E) Interrogazioni:

MOLINARI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese palesa purtroppo una serie di limiti determinati anche dalla carenza di personale nello svolgimento delle normali funzioni;

secondo le stime provenienti dallo stesso ministero mancherebbero circa 5000 unità per avere un organico in grado di fronteggiare complessivamente l'« emergenza » giustizia in Italia;

in considerazione di quanto esposto il recente concorso per assistente giudiziario di sesta qualifica per 500 posti del 20 maggio 1997 esteso a 1274 posti con P.D.G. del 13 dicembre del 1997 ha contribuito nel dare risposta al problema evidenziato;

vi è una serie di regioni come la Puglia, la Campania ed il Lazio dove tale concorso circoscrizionale non è stato svolto —:

quali iniziative intenda intraprendere per lo scorrimento della graduatoria per gli idonei del concorso per assistenti giudiziari in maniera tale da rispondere alle esigenze dell'amministrazione della giustizia.

(3-05161)

(18 febbraio 2000).

(ex 5-06544 del 21 luglio 1999).

BOVA, ROMANO CARRATELLI, OLIVERIO, OLIVO, GAETANI e BRANCATI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di dicembre 1998 è stato espletato un concorso nazionale a livello

circoscrizionale per assistente giudiziario VI qualifica funzionale;

in tutta Italia, tranne che in Calabria e nelle circoscrizioni di Milano e Palermo, si è già proceduto all'assunzione dei vincitori del concorso;

gravissime sono le carenze di organico degli uffici giudiziari in Calabria —:

quali misure intenda adottare per provvedere all'assunzione dei vincitori di concorso delle circoscrizioni di Milano, Palermo e della Calabria sanando così una situazione che rappresenta una singolare anomalia se non una discriminazione verso cittadini che subiscono un differenziato trattamento rispetto a colleghi residenti nel resto del Paese.

(3-05162)

(21 febbraio 2000).

(ex 5-06423 del 30 giugno 1999).

(Sezione 6 - Criteri di economicità nella gestione del sistema radiotelevisivo pubblico)

F) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

imperversano sempre di più nelle reti televisive della Rai-tv giochi a *quiz* in esito ai quali vengono assegnati premi di miliardi o, comunque, tali da costituire un arricchimento cospicuo per i beneficiari;

la trasmissione « Carramba che fortuna! », ad esempio, non è seconda ad altre e profonde a piene mani mediamente un miliardo ogni sabato sera;

la gente che è costretta a pagare un canone annuo alla Rai-tv ha consapevolezza che nella politica degli sprechi la Rai-tv dà « di tutto di più »;

per le famiglie incluse nella fascia della povertà, l'onere per il pagamento del canone tv sottrae loro consumi alimentari;

nelle convenzioni che regolano i rapporti tra lo Stato e la Rai-tv non c'è alcuna clausola che escluda le famiglie nella fascia di povertà dal pagamento del canone stesso;

una politica di austerità potrebbe trovare valido strumento nelle limitazioni dei contratti « Eldorado » quali quelli che consentono a personaggi noti (si pensi al giornalista Enzo Biagi) di introitare annualmente cifre da capogiro in aggiunta al trattamento pensionistico e ad altri trattamenti contemporaneamente fruiti dai fortunati convenzionati;

sarebbe molto auspicabile che nella convenzione tra Stato e Rai-tv venisse statuito che i premi per i giochi a quiz non superino predeterminati massimali (sarebbe sufficiente stabilire per i premi il tetto massimo di cento volte l'ammontare del canone tv) —:

se in ordine ai gravi e talvolta scandalosi fenomeni di sprechi nella gestione della Rai-tv non si ritenga di dover riesaminare le pregresse convenzioni onde moralizzare i favolosi premi dei concorsi a quiz;

se non si ritenga di modificare la convenzione Stato-Rai-tv onde esentare dal pagamento del canone le famiglie incluse nella fascia di povertà.

(2-01440)

« Garra ».

(3 novembre 1998).

(Sezione 7 - Politica del personale nelle Poste Spa)

G) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni per sapere, premesso che:

i sindacati dei lavoratori delle Poste s.p.a. hanno proclamato per lunedì 7 giugno una giornata di sciopero che determinerà la chiusura di 14.000 sportelli postali

e la conseguente paralisi di un servizio pubblico essenziale;

le motivazioni della protesta risiedono nel mancato rinnovo del contratto dei post-telegrafonici nonostante sia scaduto da oltre un anno e mezzo e nonostante la politica di concertazione ulteriormente definita con il patto di Natale;

il Ministro delle comunicazioni ha definito « incomprensibili » le ragioni di questa protesta;

i sindacati del settore hanno lamentato centinaia di assunzioni fuori contratto e stipendi faraonici tra il giugno 1998 e l'aprile 1999;

secondo notizie di stampa trattamenti economici di rilievo sarebbero stati accordati anche a personale privo di titoli di studio e competenze nel settore;

ulteriori assunzioni sarebbero state registrate nell'area operativa nonostante l'attuale blocco del turn over, oltre a 14 quadri di primo livello ed 11 di secondo livello con trattamenti retributivi ad *personam* in violazione delle regole contrattuali —:

se rispondano al vero le notizie di stampa sia rispetto alle nuove assunzioni che alle relative retribuzioni nelle Poste Spa e, in tal caso, se risultino coerenti con il piano di impresa e con gli obiettivi di contenimento del *deficit* di bilancio.

(2-01849)

« Volontè, Tassone ».

(15 giugno 1999).

(Sezione 8 - Politica tariffaria della Telecom in seguito alla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione)

H) Interrogazioni:

VOLONTÈ. — Ai Ministri delle comunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere:

quali siano le loro valutazioni riguardo al piano di riassetto tariffario pre-

sentato dall'ex gestore monopolista (ma di fatto ancora esclusivista sulla telefonia di base) Telecom; in particolare, se considerino neutrale tale operazione e se abbiano valutato attentamente l'impatto inflazionistico di un rincaro dei canoni di abbonamento e delle tariffe urbane;

se non ritengano le politiche di riduzione delle tariffe *extra*-urbane e, contestualmente, di aumento di quelle urbane, praticate dal gestore Telecom, una situazione di *price dumping*, resa possibile dalla mancata presenza delle altre compagnie telefoniche nella competizione sulla telefonia di base. (3-02927)

(1° ottobre 1998).

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom Italia, azienda *leader* nel campo delle telecomunicazioni italiane, ha ufficialmente comunicato un rincaro del 22 per cento delle tariffe urbane ed un aumento dell'11 per cento del canone fisso per le utenze residenziali, sia pure moderato da una serie di sconti per categorie particolari di clienti;

tali aumenti hanno riproposto la questione della posizione di monopolio che la Telecom continua a mantenere nel campo della telefonia urbana, con una visibile asimmetria con gli operatori, da poco entrati nel mercato italiano, che offrono soltanto dei servizi per le chiamate interurbane ed internazionali;

tale situazione opera a svantaggio degli utenti-consumatori, e soprattutto di quelli appartenenti alle fasce sociali più deboli, che sono i soggetti che meno beneficeranno delle agevolazioni promesse sulle tariffe interurbane e internazionali, la cui competitività nel mercato avrà bisogno di tempo per realizzarsi pienamente a seguito del processo di liberalizzazione delle comunicazioni;

l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, stabilisce che è vietato imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e di impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato a danno dei consumatori [lettere *a*) e *b*)];

l'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, e l'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, stabiliscono, rispettivamente, che, in generale, le tariffe dei servizi di telecomunicazione devono essere correlate al costo dei singoli servizi, nonché armonizzate con le tariffe in vigore nei Paesi dell'Unione europea comparabili all'Italia in termini di sviluppo dei servizi di telecomunicazione ed estensione territoriale;

la Commissione ed il Consiglio dell'Unione europea hanno elaborato alcuni principi in materia di tariffe dei servizi di telecomunicazione, stabilendo che le tariffe devono essere orientate ai costi e gli organismi di telecomunicazioni devono adottare un adeguato sistema di calcolo dei costi, che deve essere comunicato all'autorità di regolamentazione, che gli organismi che godono ancora di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di determinati servizi non possono beneficiare di tariffe particolarmente elevate per tali servizi in modo da sovvenzionare i servizi in concorrenza e poter praticare per questi ultimi prezzi inferiori ai costi;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un parere del 31 gennaio 1996 in materia di revisione delle tariffe telefoniche, ha ritenuto che la valutazione degli effetti di una manovra tariffaria sul gioco della concorrenza presuppone che la concessionaria pubblica dei servizi di telecomunicazioni abbia predisposto un sistema trasparente di calcolo dei costi e che, nella sua concreta definizione, il processo di revisione dovrebbe tenere conto della considerevole riduzione dei costi di installazione e gestione delle reti di telecomunicazione e della costante crescita della domanda di servizi di telecomunicazione;

sottolineando che, in base ai dati Ocse, in Italia una telefonata di un minuto nella fascia oraria di punta risulta notevolmente più costosa rispetto a Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, l'Autorità garante ha concluso nel senso che una manovra di revisione delle tariffe « deve tenere conto degli effetti della struttura tariffaria sulla concorrenza, così da non consentire l'imposizione di oneri ingiustificati sugli utenti dei servizi in monopolio, l'utilizzo dei ricavi conseguiti nei servizi in monopolio per rafforzare la presenza dell'impresa dominante nei servizi in concorrenza e il mantenimento degli ostacoli allo sviluppo dei nuovi servizi di telecomunicazione e telematici » —:

se risulti che sia stato adottato un adeguato sistema del calcolo dei costi da parte della Telecom Italia e se esso sia stato comunicato all'autorità competente;

se non ritengano che il rincaro delle tariffe telefoniche comunicato dalla Tele-

com Italia, nell'ambito di un sistema di liberalizzazione dei servizi delle telecomunicazioni, risulti essere in violazione con le norme ed i principi comunitari e con quelli vigenti in Italia in materia di concorrenza, considerando che l'aumento dei servizi caratterizzati da una bassa elasticità della domanda, come quelli di telefonia urbana ed i canoni di abbonamento, finiscono per gravare prevalentemente sulle fasce sociali più deboli e sui servizi di utilità sociale;

se non ritengano necessario adottare tutte le iniziative necessarie affinché la Telecom Italia, che di fatto ancora gode di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di determinati servizi, non operi con modalità che di fatto svolgono una distorsione dei meccanismi della concorrenza e del mercato, limitando l'accesso ai nuovi operatori. (3-03183)

(17 dicembre 1998).

PROPOSTA DI LEGGE BERRUTI ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1988, N. 148, IN MATERIA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI VALUTARIE (5736)

(A.C. 5736 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 23 del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è inserito il seguente:

« ART. 23-bis. - (Principio di legalità). -
1. Nessuno può essere assoggettato a san-

zioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative non penali per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo. In tal caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo ».

PROGETTI DI LEGGE: POZZA TASCA ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; TRANTINO; NARDINI ED ALTRI; DI CAPUA ED ALTRI; GAMBALE; MUSSI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; CORDONI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; BARRAL E BALOCCHI, SAONARA; BERGAMO; PRESTIGIACOMO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NARDINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (259-599-734-833-896-1170-1363-1938-TER-2207-BIS-2208-2696-2838-3385-3871-4624-5287-B)

(A.C. 259 - Sezione 1)

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO III

FLESSIBILITÀ DI ORARIO

ART. 9.

*(Misure a sostegno della flessibilità
di orario).*

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento

destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi pa-

rentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

(A.C. 259 - Sezione 2)

ARTICOLO 21 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO VI

NORME FINANZIARIE

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 259 - Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge 259-B prevede la libertà di distribuire diversamente i mesi di astensione obbligatoria *pre e post-partum*, utilizzando un mese di astensione pre-parto per far divenire quattro quelli dopo il parto;

il diritto di ogni nascituro di nascere a termine della gestazione e di essere aiutato a scongiurare con tutti i mezzi possibili una nascita pretermine, sempre fonte di problemi per la sua salute fisica e mentale e estremamente costosa sul piano meramente economico per la collettività;

considerata la generale non pericolosità del proseguimento del lavoro nell'ottavo mese di gravidanza, ma, nello stesso tempo, la necessità di salvaguardare ogni singola situazione;

impegna il Governo

ad attivare nei primi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento un osservatorio epidemiologico per lo studio e l'osservazione dell'andamento delle nascite pre-termine, analizzandone le cause anche in relazione all'epoca di inizio dell'astensione obbligatoria *pre* parto da parte di ogni lavoratrice.
9/259-B/1. Valpiana, Nardini.

La Camera,

analizzati i ben documentati vantaggi che l'allattamento al seno reca alla salute del bambino e della madre, alla società, al sistema sanitario e alla promozione della salute;

considerate le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'esclusivo allattamento del bambino al seno almeno per i primi sei mesi di vita e dell'allattamento complementare ad altri alimenti oltre il primo anno;

impegna il Governo

a manifestare maggiore impegno politico e legislativo nel difendere, promuovere e sostenere l'allattamento materno con idonee misure e prevedendo tempi di congedo *ad hoc* per le madri lavoratrici che allattino al seno una volta terminata l'aspettativa obbligatoria nei primi tre mesi dopo il parto.

9/259-B/2. Nardini, Valpiana.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 259-B rappresenta una prima, importante risposta ai bisogni della vita quotidiana delle lavoratrici e dei lavoratori;

si tratta un provvedimento legislativo che impegna positivamente il concerto delle responsabilità istituzionali dei Mini-

steri della solidarietà sociale, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, delle pari opportunità;

tale provvedimento prevede all'articolo 4, comma 4, «l'individuazione delle patologie specifiche per la fruizione dei congedi da parte dei familiari;

la condizione umana, drammatica dei genitori di minori affetti da cancro o da altre gravi patologie risulta ancora insufficientemente tutelata;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche di ordine legislativo, per consentire la presenza di uno dei due genitori di minori affetti da cancro o da altre gravi patologie, durante le cure ospedaliere o domiciliari, prevedendo la possibilità di astensione dal lavoro senza pregiudizio per la propria posizione lavorativa e previdenziale.

9/259-B/3. Maura Cossutta, Buffo.

PROGETTI DI LEGGE: S. 50-282-358-1181-1386-2793/TER-2598-3060: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO. NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA (APPROVATI IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (6249) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SBARBATI; MESSA ED ALTRI; TARDITI ED ALTRI; CICU ED ALTRI; ANGHINONI ED ALTRI; ALBANESE ED ALTRI; STORACE; CACCAVARI ED ALTRI; PIVETTI; ASCIERTO e GASPARRI; FRATTINI; MIGLIORI e DELMASTRO DELLE VEDOVE; TARDITI; CAROTTI; FRATTINI; RUSSO ED ALTRI; BASTIANONI ED ALTRI; GIOVANARDI (658-1657-1856-2717-2857-2935-2978-3329-4107-4320-4516-4714-5748-6125-6148-6182-6187-6326)

(A.C. 6249 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

CAPO I.

NORME DI DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA DI STATO

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri).

1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con

dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità, in conformità con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace;

4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonché, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;

5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;

6) assistenza ai comandi e alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale, vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, concorso al servizio di mobilitazione;

b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali;

c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:

1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento e di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque l'invarianza della spesa anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare

mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate, assicurando comunque l'invarianza della spesa anche a regime;

4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalità di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;

5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonché l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri).

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: ai sensi del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: nonché la dipendenza funzionale dai Ministri competenti per ciò che attiene le attività specializzate,

1. 7. Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccaro, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

(Accantonato nella seduta del 1° dicembre 1999)

Al comma 2, lettera a), n. 6), sopprimere le seguenti parole: vigilanza sui militari liberi dal servizio ed in licenza dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare,

1. 225. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: con decorrenza dalla data fino a: dotazioni organiche complessive con le seguenti: nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), numero 3), sopprimere le parole: , assicurando comunque l'invarianza della spesa anche a regime;

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 220. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: del relativo decreto legislativo con le seguenti: della presente legge.

1. 112. Gatto.

(Accantonato nella seduta del 1° dicembre 1999)

Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: del Comandante generale aggiungere le seguenti: in carica.

1. 124. Frattini.

(Accantonato nella seduta del 2 dicembre 1999)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) istituzione, quale organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, del Consiglio di generali di corpo d'armata e di divisione, denominato « Consiglio superiore dei generali dell'Arma dei carabinieri », presieduto dal Comandante generale e convocato dallo stesso di norma con cadenza mensile, con compiti di espressione di parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

- 1) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;
- 2) programmazione, pianificazione e bilancio;
- 3) impiego del personale;
- 4) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;
- 5) coordinamento e organizzazione.

1. 54. Gasparri, Antonio Rizzo, Menia, Migliori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) previsione delle seguenti modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25:

1) all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, all'articolo 4, *all'alinea*, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole « Capi di Stato maggiore di forza armata » sono inserite le seguenti « e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri »;

2) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le seguenti « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, »;

3) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

4) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole « degli stati maggiori di Forza ar-

mata » sono inserite le seguenti: « e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ».

1. 60. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) revisione delle norme sul reclutamento della truppa, al fine di inserirvi la previsione delle quote riservate ai militari in ferma prolungata che siano cessati dal servizio ed abbiano fatto richiesta di transito nei ranghi dell'Arma dei Carabinieri.

1. 104. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 3, sostituire la parola: sentite con le parole: dopo aver sentito.

1. 57. Zaccheo, Gnaga, Anedda, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 3, dopo la parola: sentite aggiungere le seguenti: in prima istanza.

1. 106. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 3, dopo le parole: rappresentanza del personale aggiungere le seguenti per gli aspetti di competenza: ed eventuali azioni propositive.

1. 107. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 3, sostituire la parola: trasmette con la seguente: invia.

1. 58. Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 3, dopo le parole: per il parere *aggiungere le seguenti:* obbligatorio e vincolante.

1. 122. Parenti.

Al comma 3, dopo le parole: si esprimono *aggiungere le seguenti:* con parere obbligatorio e vincolante.

1. 105. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 3, sostituire le parole: dalla assegnazione *aggiungere le seguenti:* dalla ricezione.

1. 109. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 6, comma 1, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è soppresso il secondo periodo.

1. 59. Gasparri, Ascierio, Antonio Rizzo, Menia, Migliori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 6-bis.

1. 221. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. È istituito, quale organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Consiglio dei generali di divisione, denominato « Consiglio superiore dei generali di divisione dell'Arma dei carabinieri ».

2. Il Consiglio superiore, composto dai generali di divisione in ruolo, è presieduto dal vice comandante generale ed è convocato, di norma, con cadenza mensile dal comandante generale al fine di esprimere parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

a) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;

b) programmazione, pianificazione e bilancio;

c) impiego del personale;

d) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;

e) coordinamento e organizzazione.

3. Il Comandante generale, di propria iniziativa o su rappresentanza del Capo di stato maggiore, ammesso alle sessioni del Consiglio superiore con funzioni di segretario, o degli altri generali può sottoporre al Consiglio stesso ogni altra questione di rilevante interesse.

1. 04. Gasparri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. Sono istituite la commissione superiore di avanzamento e la commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri.

2. La commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. È composta dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, dal direttore del personale ufficiali dello stato maggiore dell'Esercito, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai sei più anziani generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

3. La commissione ordinaria di avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da sottotenente a maggiore. È composta dal vice comandante generale, con funzioni di presidente, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma dei carabinieri nominati dal Ministro della difesa, su proposta del comandante generale.

4. Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono assunte a

maggioranza dei membri, con la presenza di almeno due terzi dei componenti le commissioni stesse.

5. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono definiti i profili professionali e di carriera degli ufficiali, nonché i criteri da assumere a base del giudizio di avanzamento.

1. 05. Gasparri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, recante il nuovo regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, sostitutivo di quello approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo moduli di dipendenza coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze armate;

2) concorso nelle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione di impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. Il Governo è altresì delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, la non alimentazione o riduzione organica ovvero attraverso l'istituzione di nuovi ruoli;

b) modifiche a disposizioni vigenti, al fine di conseguire avanzamenti normalizzati;

c) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla normativa vigente a quella da definire con gli emanandi decreti legislativi.

5. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 per la espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

1. 06. Gasparri.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25). — 1. Alla legge 18 feb-

braio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « , il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma »;

2) al comma 3, lettera a), dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma »;

b) all'articolo 4:

1) all'alinea, dopo le parole: « Capi di Stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri »;

2) alla lettera a), dopo le parole: « alle rispettive Forze armate » sono aggiunte le seguenti: « e all'Arma dei carabinieri »;

3) alla lettera b), dopo le parole: « delle rispettive Forze armate » sono aggiunte le seguenti: « e dell'Arma dei carabinieri »;

c) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede. »;

2) al comma 2, dopo le parole: « per i Capi di Stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « , per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, »;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.

1. 07. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, numero 25). — 1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, commi 2, 3, e 4, all'articolo 4, *all'alinea*, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri »;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le seguenti: « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, »;

c) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

d) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « degli stati maggiori di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 1.

1. 03. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, numero 25). — 1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, commi 2, 3, e 4, all'articolo 4, *all'alinea*, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole: « Capi di stato

maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri »;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le seguenti: « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, »;

c) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

d) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « degli stati maggiori di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ».

1. 01. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il personale dei Nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i Ministeri o presso altri organi istituzionali dello Stato dipendono gerarchicamente dall'Arma dei carabinieri. I Ministri competenti, alle cui dipendenze funzionali sono assegnati i nuclei dell'Arma dei carabinieri, provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione dei decreti in conformità al presente articolo.

2. L'articolo 9-bis, comma 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

« ART. 9-bis. — 1. Il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente e gerarchicamente, dal comandante del comando carabinieri ispettorato del lavoro ».

1. 02. Landolfi.

(A.C. 6249 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio in modo da assicurare l'invarianza della spesa per il personale da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificità, omogeneità di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie:

a) istituzione del ruolo direttivo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica necessaria all'esercizio delle funzioni di competenza statale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a);

c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione.

2. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.

(Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato).

Sopprimerlo.

2. 11. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Sopprimere il comma 1.

2. 12. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

2. 1. Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

*** 2. 2.** Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

*** 2. 13.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: previa l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

2. 14. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: dei ruoli fino alla fine del comma con le seguenti: del Corpo forestale dello Stato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) revisione dell'ordinamento del Corpo, in vista della sua completa regionalizzazione, con conseguente trasferimento *pro quota* degli organici e dei relativi stanziamenti alla responsabilità degli esecutivi regionali, sulla base di un criterio di proporzionalità al numero dei residenti delle singole Regioni ed alla loro estensione territoriale;

b) invarianza quantitativa delle dotazioni organiche attuali del Corpo, nei vari gradi e ruoli, fatte salve le esigenze connesse alla regionalizzazione;

c) invarianza quantitativa delle dotazioni finanziarie del Corpo e loro contestuale attribuzione e redistribuzione fra gli esecutivi regionali, proporzionalmente alle relative popolazioni residenti ed all'estensione territoriale del loro ambito di responsabilità.

2. 18. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: ufficiali con la seguente: funzionari.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: degli ufficiali con le seguenti: dei funzionari.

2. 31. Le Commissioni.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: nei limiti fino a: organiche complessive.

*** 2. 3.** Gasparri, Ascierto, Antonio Rizzo, Menia, Migliori.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: nei limiti fino a: organiche complessive.

*** 2. 50.** Le Commissioni.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

2. 19. Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 15. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: istituzione con la parola: previsione.

2. 4. Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: istituzione con la parola: creazione.

2. 5. Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierto, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: necessaria all'esercizio delle funzioni di competenza statale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. 29. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: di cui all'articolo 4 fino a: qualifica funzionale.

2. 20. Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 16. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche.

2. 30 Le Commissioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 17. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

d) equiparazione giuridica delle carriere direttive del Corpo forestale dello Stato a quelle della Polizia di Stato, istituendo altresì i ruoli tecnico-scientifico-strumentali dirigente e direttivo;

e) attribuzione delle qualifiche di polizia al personale tecnico-scientifico-strumentale del Corpo forestale dello Stato, analogamente a quelle riconosciute al corrispondente personale della Polizia di Stato.

2. 7. Gasparri, Menia, Ascierto, Antonio Rizzo, Migliori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) mantenimento del carattere organizzativo nazionale del Corpo forestale dello Stato.

2. 6. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierto, Menia, Migliori.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

2. 32. Le Commissioni.

Al comma 2, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono inviati.

2. 9. Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Ascierio, Cola, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono trasmessi.

2. 8. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: sono inviati.

2. 10. Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 2, dopo le parole: pervenuti entro il termine aggiungere le seguenti: ed agli altri pareri previsti dalla legge.

2. 28. Le Commissioni.

Al comma 2, dopo le parole: per il parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.

2. 21. Parenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole da: « ivi

compresi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « Al Corpo forestale dello Stato, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

2. 25. Turrone, Boato, Paissan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato » sono soppresse.

2. 26. Turrone, Boato, Paissan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: « ivi compresi i beni e le » sono sostituite dalle seguenti: « ad esclusione delle ».

2. 27. Turrone, Boato, Paissan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 6-bis.

2. 36. Le Commissioni.

(A.C. 6249 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE N. 6249 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

(Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de-

creti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, nonchè, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi, assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche me-

dante riduzione delle dotazioni organiche complessive; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale per gli aspetti di competenza, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.

(Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza).

Sopprimerlo.

3. 29. Rizzi, Alborghetti, Martinetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di approvazione della presente legge, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla ricezione dei provvedimenti, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del Corpo della Guardia di finanza.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) smilitarizzazione del Corpo della Guardia di finanza e sua trasformazione in un Corpo civile di Polizia tributaria, con contestuale determinazione dei ruoli, delle carriere, delle consistenze organiche e dei rapporti di dipendenza;

b) attribuzione del personale del Corpo della Guardia di finanza attualmente impegnato nella vigilanza dei confini all'istituenda Polizia di frontiera, corpo civile titolare della responsabilità primaria del controllo dei flussi migratori in entrata nel territorio nazionale e della repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina;

c) trasferimento alla medesima Polizia di frontiera del personale attualmente in forza alla Polizia di Stato con responsabilità di presidio alle frontiere, fermo restando il mantenimento di condizioni di *status*, carriera e trattamento economico equipollente.

3. 30. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.

3. 1. Ascierito.

Al comma 1, sostituire le parole da: revisione delle norme fino a: dei compiti del Corpo con le seguenti: smilitarizzazione del Corpo della Guardia di finanza, la sua equiparazione ai corpi di Polizia civile e le conseguenti revisioni delle norme concer-

nenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento dei dirigenti del nuovo Corpo della Polizia tributaria e per l'adeguamento dei compiti del Corpo medesimo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Delega al Governo per la smilitarizzazione del Corpo della Guardia di finanza).

3. 37. Nardini.

Al comma 1, sostituire la parola: revisione con la seguente: riorganizzazione.

3. 2. Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: revisione con la parola: rielaborazione.

3. 3. Fragalà, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Menia, Migliori, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: revisione con la parola: armonizzazione.

3. 4. Cola, Ascierito, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 1, dopo le parole: degli ufficiali aggiungere le seguenti: e del personale non direttivo.

3. 6. Ascierito.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: previsione dell'esercizio aggiungere la seguente: esclusivo.

3. 7. Gasparri, Ascierito, Menia, Migliori, Antonio Rizzo.

Al comma 2 lettera a), dopo le parole: previsione dell'esercizio aggiungere la seguente: in via esclusiva.

3. 46. Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: armonizzazione con la seguente: coordinamento.

- 3. 9.** Cola, Ascierio, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: armonizzazione con la seguente: adeguamento.

- 3. 10.** Gasparri, Ascierio, Cola, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: adeguamento con la seguente: armonizzazione.

- 3. 11.** Gasparri, Ascierio, Cola, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: adeguamento con la seguente: coordinamento.

- 3. 12.** Gasparri, Ascierio, Cola, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: potrà procedersi con le seguenti: si può procedere.

- 3. 13.** Mitolo, Ascierio, Cola, Gasparri, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: potrà procedersi con le seguenti: si procederà.

- 3. 14.** Antonio Rizzo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: potrà procedersi con le seguenti: si provvederà.

- 3. 15.** Gnaga, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire la parola: procedersi con la seguente: provvedersi.

- 3. 16.** Zaccheo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: riordino dei ruoli fino alla fine del periodo con le seguenti: razionalizzazione dei ruoli esistenti o mediante l'istituzione di nuovi ruoli, senza che ciò comporti una diminuzione delle complessive consistenze organiche.

- 3. 38.** Parenti.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: reclutamento ed avanzamento aggiungere le seguenti: anche in deroga al principio dell'avanzamento normalizzato.

- 3. 32.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: nonché le aliquote di valutazione fino a: dotazioni organiche complessive.

- 3. 39.** Parenti.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: l'istituzione del grado apicale fino alla fine della lettera.

- 3. 31.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole: e di divisione.

- 3. 18.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: Comandante generale aggiungere le seguenti: in carica.

3. 44. Frattini.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole da: con decorrenza dalla data fino a: dotazioni organiche complessive con le seguenti: nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi.

Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole: , anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 50. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: con decorrenza dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo con le seguenti: , con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 61. Le Commissioni.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: solo se necessario con le seguenti: in quanto necessario.

3. 45. Frattini.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire la parola: innalzando con la seguente: aumentando.

3. 19. Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole: assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

*** 3. 17.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole: assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

*** 3. 40.** Parenti.

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuare anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive.

*** 3. 43.** Frattini.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

3. 33. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) previsione che l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sia applicabile esclusivamente alle carriere e funzioni svolte nell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. 20. Ascierio.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: revisione con la seguente: riorganizzazione.

3. 21. Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: revisione con la seguente: riordino.

3. 22. Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

*** 3. 23.** Ascierito.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: anche mediante riduzione delle dotazioni organiche del restante personale;

*** 3. 41.** Parenti.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: riordino con la seguente: revisione.

3. 24. Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà.

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: riordino con la seguente: riorganizzazione.

3. 25. Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle rispettive specificità, al fine di conseguire omogeneità di discipline d'avanzamento, nel comparto sicurezza, prevedendo identiche progressioni di carriere con i vari ruoli e qualifiche dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato.

3. 26. Ascierito.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) previsione della nomina del Comandante generale della Guardia di finanza tra i Generali di Corpo d'Armata.

3. 27. Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierito, Menia, Migliori.

Al comma 3, sopprimere le parole: per gli aspetti di competenza.

*** 3. 28.** Ascierito.

Al comma 3, sopprimere le parole: per gli aspetti di competenza.

*** 3. 49.** Frattini.

Al comma 3, dopo le parole: di cui ai commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: corre dati dai pareri previsti dalla legge.

3. 60. Le Commissioni.

Al comma 3, dopo le parole: per il parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.

3. 42. Parenti.

Al comma 3, dopo le parole: che si esprimono aggiungere le seguenti: con parere obbligatorio e vincolante.

3. 34. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Al comma 3, sostituire le parole: dalla assegnazione con le seguenti: dalla ricezione del o dei provvedimenti.

3. 35. Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 6-bis.

3. 52. Le Commissioni.